



TRIBUNALE DI VENEZIA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

EX ART. 14 TER E SS. LEGGE N. 3/2012

La signora **Laura Gentilini**, nata a Ndola (Zambia) il 24/09/1961 e residente a Venezia, via Pasqualigo, n. 47/A, C.F. GNTLRA61P64Z355P, rappresentata e difesa, giusta procura allegata (**doc. 1**) dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima n. 20, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

Indice generale ipertestuale

A-PREMESSE.....	1
B-SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA.....	2
a) Requisito soggettivo.....	2
b) Requisito oggettivo.....	2
c) Presupposti di ammissibilità.....	2
d) Documenti obbligatori.....	3
C-CENNI STORICI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.....	4
D-SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	5
L'attivo.....	5
Il passivo.....	6
E - CONCLUSIONI.....	8

A- PREMESSE

- ✓ con istanza n. 19 del 29/10/19 la ricorrente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Venezia la nomina di un Gestore ai fini dell'attivazione della procedura di liquidazione ex l. 3/2012 (**doc. 2**);
- ✓ con provvedimento n. 9154/19 del Registro degli Affari del predetto Organismo veniva nominato Gestore l'avv. Lorenzo Finato di Venezia, che in data 5/11/19 accettava l'incarico (**doc. 3**);

tanto premesso

la ricorrente, nella sua qualità di debitrice in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di liquidazione prevista dalla legge 3/2012, riservandosi all'esito di presentare apposita istanza di esdebitazione.

La ricorrente dà atto di aver già presentato una procedura di sovraindebitamento ex. l. 3/2012, con ricorso del 6/09/18 nella modalità del Piano del Consumatore, dichiarato inammissibile con decreto del 1/03/19, senza, tuttavia, che detta precedente iniziativa sia di ostacolo alla presente istanza per i motivi che *infra* saranno illustrati (**docc. 4/5**).

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Venezia avendo la ricorrente la residenza in Venezia, come documentato.

B- SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA

Nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, i presupposti di ammissibilità, nonché la documentazione obbligatoria ai fini dell'applicazione della l. 3/2012.

a) Requisito soggettivo

La ricorrente non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in qualità di persona fisica, che ha sempre operato come lavoratore dipendente, e, dunque, potendo essere qualificata come consumatore, secondo la nozione di cui all'art. 6, c. 2, lett. b), l. 3/2012. Si rinvia alla copiosa documentazione allegata, attestante i rapporti di lavoro in corso e i redditi della ricorrente.

b) Requisito oggettivo

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, per essere gravata da un'esposizione debitoria di natura privata complessivamente ammontante a euro **211.817,38**, a fronte di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, come certificato sia dalla CTU dimessa nell'esecuzione forzata in corso, che dalla perizia asseverata allegata, sia dai modesti redditi della ricorrente, su cui più ampiamente *infra*.

c) Presupposti di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, la ricorrente

a. non è soggetta, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012;

b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (né mai), ai procedimenti previsti dalla l. 3/2012. Su questo punto si precisa che, pur avendo presentato la ricorrente, come già anticipato, un precedente ricorso per piano del consumatore in data 6/09/18, il predetto ricorso è stato dichiarato inammissibile con decreto del 1/03/19. Per l'effetto nonostante il disposto dell'art. 7, c. 2 lett. b), che letteralmente preclude un nuovo ricorso prima del decorso del termine di 5 anni - la signora Gentilini può certamente presentare il presente ricorso, non avendo usufruito con la precedente procedura del beneficio dell'esdebitazione. Un tanto è supportato da consolidata giurisprudenza di cassazione e di merito (**doc. 6**);

c. non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;

d. ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

d-bis. non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

d-ter. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo, né risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (su cui *infra* si tornerà).

d) Documenti obbligatori

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e allegata al ricorso, a sostegno di tutto quanto esposto, la debitrice dichiara di fornire come fornisce – sin d'ora – i documenti obbligatori ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. n. 3/2012:

-elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (**doc. 7**);

-elenco di tutti i beni (**doc. 8**);

-elenco degli eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni (**doc. 9**);

-dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (**doc. 10**);

-elenco spese correnti del debitore e della famiglia (**doc. 11**);

- certificato stato famiglia (**doc. 12**);

Si allega, inoltre, la relazione particolareggiata dell'OCC (**doc. 13**).

Si allega anche visura protesti (**doc. 14**).

Ritenuta la completezza della documentazione prodotta, resta, peraltro, ferma la piena disponibilità della ricorrente, in qualunque fase della presente

procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni che dovessero essere di volta in volta ulteriormente richiesti.

C- CENNI STORICI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuta a trovarsi la ricorrente è l'effetto della separazione personale dal marito, evento sconvolgente che ha segnato in modo profondo la vita della ricorrente e della figlia.

A seguito dell'omologa dell'accordo di separazione del 16/10/09, la signora Gentilini ha dato esecuzione al provvedimento attraverso il mutuo appositamente contratto con Friuladria in data 23/11/09 (**docc. 15/16**).

Dato che la situazione reddituale lo consentiva, anche per il contributo di mantenimento che all'epoca il marito le versava regolarmente (euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per necessità mediche, scolastiche e sportive), la ricorrente si determinava ad apportare una netta cesura col passato (**doc. 17**).

Era così che la stessa nel 2011 provvedeva a vendere la casa familiare, ricordo della dolorosa esperienza matrimoniale, e ad acquistare un nuovo immobile per sé e la figlia.

Con il ricavato della vendita dell'immobile di famiglia, la signora Gentilini estingueva il debito residuo del mutuo Friuladria per euro 97.000,00.

L'acquisto della casa nuova avveniva con mutuo CheBanca di euro 147.000,00, oltre al quale la ricorrente, per finanziare il trasloco, contraeva un mutuo Unicredit di 18.000,00 circa.

Purtroppo l'equilibrio si incrinava nel 2014 quando il marito, entrato in crisi, sospendeva il versamento delle contribuzioni di propria competenza.

I maggiori costi derivati dal nuovo status inducevano la signora Gentilini ad assumere ulteriori piccoli prestiti funzionali a coprire le esigenze essenziali di vita: dall'istruzione della figlia alle cure mediche per dentista a quelle per la depressione in cui è caduta la figlia stessa, a seguito del mancato ottenimento di un posto di lavoro stabile, oltre che per il duro impatto della separazione dei genitori e, in particolare, del rapporto col padre.

A conferma della diligenza della ricorrente, va detto che l'impegno più gravoso - quello relativo al mutuo CheBanca - è stato onorato puntualmente dalla ricorrente stessa per 6 anni, anche dopo che il marito aveva interrotto il

pagamento del mantenimento.

Dunque, rimane confermato che solo la crisi coniugale e il mancato apporto dell'ex marito hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente.

Per l'effetto si deve riconoscere sin d'ora in capo alla signora Gentilini la sussistenza del requisito della meritevolezza, qualità della quale si è ritenuto di fornire in questa sede un'anticipazione per un inquadramento di insieme della vicenda personale della ricorrente, fermo, tuttavia, restando che, su questo punto, ci riserva di ritornare per esteso nella sede appropriata dell'istanza di esdebitazione al termine della procedura di liquidazione.

D- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, la debitrice intende mettere a disposizione dei creditori stessi il proprio bene immobile, unico cespite di valore, oltre al mobilio di casa.

L'attivo

La signora Gentilini è proprietaria dell'immobile sito in Venezia, località Carpenedo, via Pasqualigo n. 47/A.

In base alla CTU resa nell'esecuzione immobiliare n. 633/2017 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di Venezia, considerata nel valore dell'offerta minima, che ha confermato il valore indicato dalla perizia asseverata dell'arch. Cecchetto e dalle offerte raccolte in occasione della precedente procedura di piano del consumatore, l'immobile ha un valore di euro 80.000,00 (**docc. 18/20**).

Inoltre, l'arredamento dell'immobile è stimato euro 5.000,00, come ha potuto constatare lo stesso OCC in sede di sopralluogo.

Infine, la ricorrente è proprietaria dell'automobile Citroen C2 tg. CK602AD, immatricolata nel 2004, acquistata di seconda mano nel 2021. Tale veicolo, per essere di valore irrisorio per i creditori, ma utile e, anzi, essenziale per la vita della famiglia, si chiede che sia escluso dalla liquidazione.

Oltre ai beni indicati, la ricorrente è titolare di reddito di lavoro dipendente, essendo la signora Gentilini assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso AVEPA, con qualifica di assistente amministrativo, in forza presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d'Appello di Venezia, Ufficio Ragioneria.

La ricorrente è titolare di un reddito netto pari a euro 2.000,00 circa al mese, reddito che costituisce l'unica entrata del nucleo familiare e che, seppure con difficoltà, consente alla ricorrente e alla figlia di vivere dignitosamente, coprendo le spese di sussistenza, come da elenco allegato sub 11, comprendente il minimo vitale (mancando talune voci pure essenziali sulle quali la ricorrente ha ritenuto, tuttavia, di soprassedere) (**docc. 21/22**).

Pertanto, tenuto conto della necessità di destinare tutto il reddito al pagamento delle spese, la signora Gentilini chiede che il Giudice escluda dalla liquidazione lo stipendio in misura integrale, in quanto, se anche solo una quota modesta dello stipendio fosse devoluta ai creditori, la ricorrente non riuscirebbe a coprire per intero le spese, rischiando di finire nuovamente in difficoltà.

Si dà atto che il nucleo familiare della signor Gentilini è composto dalla ricorrente e dalla figlia Alice Cerato (purtroppo ancora non economicamente autonoma) e che, a seguito della perdita dell'immobile in cui attualmente risiede, la ricorrente dovrà affrontare l'ingente costo di una locazione, con le relative spese condominiali, come si è stimato nell'elenco spese, non senza, tuttavia, evidenziare anche ulteriori ingenti costi, non elencati, di trasloco e avvio della nuova dimora (caparra e cauzione per locazione, spese di allaccio utenze, ecc.), che pure graveranno sulla ricorrente.

Si precisa che, oggi, lo stipendio della signora Gentilini è oggetto di due cessioni del quinto, una a favore di BPM - Pitagora per euro 247,00 e l'altra a favore di Santander - Unifin per euro 249,00, e di un pignoramento presso terzi ottenuto da Locam per euro 367,07 (cfr. doc. 21 cedolino paga di gennaio 2022). Va da sé che, per consentire alla ricorrente di vivere dignitosamente, le due cessioni e il pignoramento dovranno cessare a seguito dell'apertura della presente procedura, con trattamento dei predetti creditori in par condicio con la massa chirografaria (**docc. 23/25**). Una tale opzione è ormai pacifica anche per la procedura di liquidazione pur se, a seguito della recente riforma della legge 3/2012 del dicembre 2020, la falcidia dei finanziamenti assistiti da cessione è stata prevista espressamente solo con riferimento al piano del consumatore (cfr. Tribunale Bologna, 24 Dicembre 2021 e Tribunale di Genova 24 settembre 2021).

Il passivo

L'esposizione debitoria della ricorrente è stata oggetto di verifica da parte della medesima e dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif, Anagrafe Tributaria, ecc.) dagli atti, anche giudiziali, notificati al debitore, e da apposita capillare circolarizzazione operata dall'OCC, non senza considerare che sempre l'OCC, in occasione della notifica del provvedimento di apertura della procedura, potrà chiedere ai creditori di precisare ulteriormente i rispettivi saldi, che, in ogni caso, dovranno essere indicati e documentati dai creditori stessi in sede di "insinuazione al passivo".

L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato sub doc. 7.

Il creditore principale è CheBanca! creditore ipotecario di primo grado per il mutuo concesso alla ricorrente. La stessa banca è creditore procedente nella citata esecuzione immobiliare n. 633/2017 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di Venezia (**doc. 26**). In detta procedura esecutiva è già stata disposta la vendita, con nomina del delegato alle operazioni di vendita, che si ritiene possano e debbano continuare nell'interesse dei creditori, anche valorizzando se del caso l'attività di mediazione svolta in occasione della precedente procedura di piano del consumatore, mediante sensibilizzazione dei proponenti allora individuati a partecipare all'asta.

Tra gli altri creditori, doverosamente si segnala che, come già anticipato, MCE Locam, per recuperare il proprio credito, ha promosso pignoramento presso terzi pendente avanti al Tribunale di Venezia n. 76/2022 R.G.E., la cui udienza per l'assegnazione delle somme pignorate è imminente, essendo fissata per il 11/02/22 (cfr. doc. 25).

Un tanto si fa presente in relazione alla necessità di provvedere alla dichiarazione di improcedibilità della predetta esecuzione mobiliare, provvedimento che potrà essere assunto dal G.E. solo a fronte del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione, provvedimento di cui si ribadisce l'urgenza in relazione all'imminenza dell'udienza del 11/02/22.

Le ulteriori voci debitorie sono dettagliate nell'elenco creditori allegato sub doc. 7 e meglio individuate nella relazione del Gestore della Crisi, cui in ogni caso si rimanda.

Grazie al ricavato della vendita dell'immobile, che per effetto della gara in sede d'asta potrà eventualmente anche aumentare rispetto alla stima prudenziale sopra indicata, la ricorrente riuscirà a soddisfare integralmente i crediti prededucibili dati dal compenso dell'OCC e da quello dello scrivente legale, nonché a soddisfare parzialmente il creditore ipotecario di primo grado e i privilegiati generali.

Si allega uno schema di riparto senza pretesa di esaustività, ma solo per dare conto della utilità della procedura per i creditori (**doc. 27**).

Con le fonti disponibili, la previsione che la ricorrente è in grado di formulare è, dunque, la seguente:

- 1) il pagamento integrale dei compensi Occ e legale della ricorrente;
- 2) il pagamento del 45,12% del creditore ipotecario di primo grado;
- 3) il pagamento del 37,27% dei creditori privilegiati generali;
- 4) nessun pagamento dei chirografari per natura o perchè degradati.

Tutto ciò premesso la ricorrente Laura Gentilini come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

E-CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare due sono le esecuzioni pendenti avanti a Codesto Tribunale: quella immobiliare n. 633/2017 R.G. e quella presso terzi n. 76/2022 R.G., con udienza per l'assegnazione fissata al 11/02/22;
- disporre la revoca e, in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle cessioni del quinto di cui sono titolari BPM - Pitagora e Santander - Unifin, come meglio descritto in premessa;
- escludere dalla liquidazione il reddito della ricorrente e l'auto della

stessa per le ragioni dedotte in premessa;

- con specifico riferimento all'immobile oggetto di esecuzione immobiliare, adibito ad abitazione della ricorrente e della famiglia, autorizzare i medesimi ad utilizzare detto immobile quale abitazione fino alla sua vendita;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura, lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012, confermandosi preferibilmente l'attuale OCC;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice ove si rivelasse necessario, si allegano i seguenti documenti:

Si producono:

- 1) procura;
- 2) istanza nomina OCC;
- 3) provvedimento nomina OCC e accettazione;
- 4) piano consumatore 2018;
- 5) decreto di inammissibilità;
- 6) giurisprudenza;
- 7) elenco creditori;
- 8) elenco dei beni;
- 9) dichiarazione assenza atti di disposizione;
- 10) dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti;
- 11) elenco spese correnti;
- 12) certificato stato famiglia;
- 13) relazione particolareggiata OCC;
- 14) visura protesti;
- 15) omologa separazione 2009;
- 16) mutuo 2009 friuladria;
- 17) redditi 2008 – 2011;
- 18) CTU;
- 19) perizia;

- 20) proposta d'acquisto;
- 21) cedolino paga gennaio 2022;
- 22) bollette delle utenze;
- 23) cessione Unifin Santander;
- 24) cessione BPM Pitagora;
- 25) pig. presso terzi Locam;
- 26) pig. Immobiliare CheBanca;
- 27) fonti / fabbisogni.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura fissa pari ad euro 98,00.

Castelfranco Veneto, 3/02/22

Avv. Massimo Cruciat